



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 del 20-04-2017

OGGETTO

GIUDIZIO PROVINCIA DI AVELLINO/COMUNE - SENTENZA TRIBUNALE AVELLINO N. 2337/16 :
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	A
Aquino Valentina	Assessore	P
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- **con delibera** n. 155 del 19/09/2014 la G.C. stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Provincia di Avellino con atto di citazione notificato in data 03/04/2014 per restituzione somme incassate a titolo di T.E.F.A. con riferimento alle annualità 2004-2013;
- **con decreto** sindacale n. 17786 del 19/09/2014 si conferiva l'incarico all'Avv. Sorriento Pasquale del foro di Avellino;
- **con sentenza** n. 2337/16, comunicata all'Ente dall'Avv. Sorriento con nota acquisita al prot. n. 22773 del 28/10/16, il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda della Provincia relativamente agli importi corrisposti dal Comune prima della domanda giudiziale, ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente agli importi corrisposti dal Comune successivamente alla domanda giudiziale, ha condannato il Comune al pagamento in favore della Provincia degli interessi al tasso legale da calcolarsi sugli importi complessivamente dovuti, come accertati dal C.T.U. con decorrenza dal 03/09/2009 al pagamento effettivo, ha posto a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, le spese di C.T.U ed ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite;

Dato atto che con nota prot. n. 5927/2017 è stata sottoposta all'Ente Provincia proposta di rateizzazione senza interessi delle somme TEFA anni 2014 e 2015, detratto e compensato l'importo di euro 1.397,55 quale maggior versamento non dovuto in base alla Sentenza del Tribunale di Avellino n. 2377/2016, con richiesta di riduzione degli interessi per ritardato pagamento oggetto di statuizione giudiziale e pari ad euro 25.865,06, a fronte dell'acquiescenza del Comune all'impugnazione della citata Sentenza pur suggerita dal Legale del Comune sullo specifico profilo;

Considerato che con nota di riscontro acquisita al prot. n. 6977/2017 la Provincia di Avellino ha comunicato che gli interessi da Sentenza restano dovuti e nel contempo ha richiesto, per la concessione della dilazione di pagamento, l'applicazione degli interessi legali;

Visto e richiamato il parere dell'Avv. Sorriento dal quale si evince: *“ pur evidenziando che la domanda principale della Provincia è stata rigettata e che la domanda relativa agli interessi legali è stata quasi totalmente rigettata, ritengo che la statuizione del G. I. sul punto interessi dovuti dal Comune per il ritardato pagamento sia comunque contestabile ed impugnabile, in relazione alle regole*

di contabilità pubblica, con particolare riferimento al concetto di esigibilità dei crediti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche in assenza e fino al momento dell'emissione del titolo di spesa, argomenti ampiamente trattati nella comparsa conclusionale depositata da questa difesa. Il Giudice infatti ha fatto decorrere gli interessi moratori dal 03/09/2009, ritenendo che in tale data sia stata inviata la prima costituzione in mora della Provincia al Comune. Tale statuizione non è condivisibile. Infatti la nota indicata dal Giudice, a parere del sottoscritto legale, non ha i requisiti formali della costituzione in mora ex art.1219 c.c., in particolare per la mancanza dell'intimidazione e della diffida al pagamento. Come evidenziato dalla recente giurisprudenza, inoltre, l'attribuzione degli interessi nei debiti delle p.a., deriva unicamente dalla avvenuta formale emissione del titolo di spesa secondo la regola della contabilità pubblica (ex plurimis, Cass.sent. n. 16278 del 23/07/2014), in conseguenza del quale ogni eventuale debito diventa liquido ed esigibile ex art. 1282 c.c.”;

Sentito il Consigliere Delegato al Contenzioso;

Ritenuto dover recepire il parere del Legale e proporre, pertanto, appello avverso la Sentenza n. 2337/16;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2337/16, sulla base delle argomentazioni addotte dal Difensore dell'Ente;

Di demandare al Responsabile Settore Finanziario gli atti competenza per quanto attiene il riversamento delle somme TEFA.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-04-2017

Dal Municipio, li 27-04-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-04-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 27-04-2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 27-04-2017

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Italia Katia Bocchino